

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 969)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(DE VITO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1984

Disciplina organica del nuovo intervento straordinario
nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Ad oltre trent'anni dall'inizio dell'intervento straordinario, le condizioni della vita economica, sociale ed istituzionale nelle Regioni meridionali sono profondamente cambiate: non solo il Mezzogiorno ha superato la situazione di generale arretratezza in cui si trovava ancora nei primi anni del dopoguerra, ma in esso, sia pure in modo articolato e disuguale, si sono poste le basi per il consolidamento di sempre più estesi processi di sviluppo endogeno ed autopropulsivo, in grado d'integrare questa parte del Paese nelle dinamiche e nelle prospettive di ripresa e di progresso dell'intera comunità nazionale.

Nessuno, peraltro, può responsabilmente sottovalutare le gravi questioni che restano ancora aperte: gli squilibri interni, il grave degrado dei sistemi urbani e specialmente di quelli metropolitani, il sensibile rallentamento dello sviluppo produttivo che si era dispiegato per tutti gli anni '60 e, in parte, negli anni '70, la difficoltà delle istituzioni economiche, tecnico-scientifiche ed amministrative operanti nel settore pubblico e in quello privato di affrontare con la necessaria efficacia ed efficienza i nuovi complessi problemi di fronte a cui si trovano.

La decisione del Governo, che trova espressione nel presente disegno di legge, di assicurare la continuazione dell'azione straordinaria ed insieme di modificarne profondamente istituti e prassi, tiene conto di questa nuova realtà e ne affronta, con nuovi strumenti, i problemi più gravi e difficili.

Il Mezzogiorno si trova in un delicato passaggio, in una fase di transizione verso una formazione economico-sociale più moderna ed avanzata, ma si tratta di un passaggio complesso, di una transizione irta di ostacoli. Non solo non può venir meno in questo momento il segno tangibile della solidarietà nazionale verso le Regioni meridionali, attraverso la conferma di un significativo flusso finanziario aggiuntivo, ma non può venir meno neanche l'impegno operativo straordinario dello Stato, dei suoi apparati di governo e tecnico-amministrativi, sui quali si

è in gran parte fondato in tutti questi anni il tentativo di uscire da una situazione di arretratezza e di costruire le basi necessarie all'avanzamento e allo sviluppo.

Ciò che, infatti, in questo momento occorre assicurare è che il Mezzogiorno non resti fuori dalle grandi politiche nazionali, di risanamento e rilancio dell'apparato produttivo e di quello industriale in particolare, di ammodernamento e di innovazione tecnologica, di approntamento e rafforzamento dei grandi servizi d'interesse pubblico, di rinnovamento e di modernizzazione delle istituzioni pubbliche.

Se nel 1950 l'intervento straordinario aveva il compito di predisporre le infrastrutture necessarie per la espansione della base produttiva e se per tutti gli anni '60 esso si è rivolto a sostenere la prima decisiva fase dell'industrializzazione, ora un nuovo intervento straordinario di respiro nazionale si rende necessario per operare le saldature tra le due fasi, per rendere possibile, attraverso un'azione programmata e strategicamente orientata, la piena partecipazione del Mezzogiorno alla nuova fase di sviluppo non solo economico e produttivo, ma sociale ed istituzionale nella quale il Paese, nel vivo del contesto europeo e mondiale, sta ormai decisamente collocandosi.

Sotto questo profilo oggi più che mai il futuro del Mezzogiorno s'intreccia profondamente con il futuro del resto del Paese e l'intervento straordinario non solo non può costituire una sorta di ghetto, di area chiusa e protetta, ma deve diventare, ancor più di quanto non sia stato per il passato, lo strumento capace di colmare le distanze che sui vari piani portano il Mezzogiorno all'isolamento, e lo rendono inidoneo ad essere parte attiva delle più significative ed avanzate politiche nazionali di razionalizzazione e di rilancio.

L'assunzione di questa prospettiva spiega perchè alla decisione di conservare nella sua originaria ispirazione l'intervento straordinario si accompagna la decisione del suo ra-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicale rinnovamento funzionale e strutturale.

Non vi è dubbio che riguardata in un'ottica retrospettiva, la Cassa per il Mezzogiorno è stata, nel solco del resto di altre importanti esperienze compiute in aree poco sviluppate e in linea con le più importanti teorizzazioni sulle aree depresse, una grande agenzia che raccoglieva in sé, per gestirle unitariamente, tutte le funzioni necessarie a realizzare vasti piani di sviluppo; un organismo in gran parte di supplenza e per molti aspetti surrogatorio di forze imprenditoriali, tecniche ed amministrative che stentavano a formarsi ed affermarsi nell'ambito locale.

Tutto ciò non può essere né continuato né ripetuto neanche sotto forme diverse e più perfezionate.

Per questo, l'ipotesi politica che sottostà al nuovo indirizzo istituzionale ed organizzativo che ha i suoi principali caposaldi nel presente disegno di legge si muove su altre premesse.

Dalla situazione nuova che si è creata nel Mezzogiorno, si ricava, infatti, la visione di una realtà meridionale che ha in sé capacità e risorse culturali, imprenditoriali, istituzionali ed amministrative in grado di esercitare autonomamente funzioni di programmazione, progettazione, direzione e realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati allo sviluppo.

Queste capacità e queste risorse, peraltro, sono in grado di esprimere tutta la loro intrinseca potenzialità solo se si crea un quadro istituzionale nel quale le funzioni di sviluppo ritrovano una loro unitarietà, compattezza ed organicità al livello stesso delle collettività locali, con un impegno qualificato e pieno dei loro organi di governo e di amministrazione.

Non solo, quindi, si deve partire dal riconoscimento di una nuova realtà tecnica, culturale, organizzativa ed istituzionale, ma si devono anche creare le condizioni perché questa nuova realtà, lungi dall'essere compressa o deviata, possa sempre più progredire ed attrezzarsi entro i suoi naturali ambiti politici ed operativi.

Queste considerazioni hanno portato ad una opzione di fondo: restituire, innanzi tut-

to, alle amministrazioni così dette ordinarie, a quelle locali ma anche a quelle centrali, nell'ordine delle responsabilità rispettive, funzioni, competenze ed iniziativa, talché ad esse sia conservata la titolarità formale e sostanziale degli interventi da realizzare, anche quando questi interventi e, si potrebbe dire, soprattutto quando questi interventi sono funzionali agli obiettivi di sviluppo.

D'altra parte il Parlamento, approvando la legge n. 651 del 1° dicembre 1983, ha già assunto e quindi ratificato questa logica di fondo, della quale sono diretta espressione i nuovi obiettivi dell'intervento, il Programma triennale, costruito sulla base delle proposte delle Regioni, e l'attuazione dell'intervento stesso affidata ad una pluralità di soggetti pubblici e privati non più solo destinatari, ma protagonisti essi stessi dell'azione di sviluppo.

Viene meno, quindi, quella che era stata in qualche modo la scelta del 1950 e delle fasi successive: attrarre, cioè, e concentrare in definitiva nell'organo dell'intervento straordinario l'iniziativa e la responsabilità della scelta degli interventi e della loro realizzazione; e infatti, anche se le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali e locali partecipavano in larga misura a tale scelta ed erano, come enti concessionari, essi stessi gli esecutori degli interventi, ciò non poteva avere, rispetto allo schema istituzionale e organizzativo un'importanza decisiva.

L'abbandono di una scelta di tal genere non poteva non comportare ed in effetti ha comportato l'affermazione della natura squisitamente finanziaria dell'intervento dello Stato, nella salvaguardia, tuttavia, della sua unitarietà ed anche della sua aggiuntività e straordinarietà.

È vero, infatti, che la soluzione adottata, in particolare con la istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, ma più in generale con l'insieme degli istituti e delle procedure previsti e disciplinati nel presente disegno di legge, rompe la continuità con la Cassa per il Mezzogiorno ed introduce un regime del tutto nuovo: ma essa non accede, come da qualche parte si auspicava, all'ipotesi di dissolvere o di fortemente attutire l'idea della unitarietà e, per certi versi,

della straordinarietà della presenza dello Stato nella gestione dell'azione di sviluppo.

Accedere a questa prospettiva avrebbe presupposto un'analisi dell'attuale realtà meridionale che non corrisponde ai dati che sono di fronte ai nostri occhi.

Non solo sussiste in termini gravi il divario economico e sociale tra le Regioni meridionali e di esse con le altre Regioni italiane, ma, anche in conseguenza della crisi economica dei primi anni 70, l'apparato produttivo meridionale nel suo insieme, e quello industriale in particolare, si presenta ancora molto debole e inadeguato, incapace sia di assorbire la nuova offerta di lavoro che tende a concentrarsi nel Mezzogiorno, sia di raggiungere i livelli di produttività complessiva che si registrano nel resto del Paese.

Solo questi fatti, a parte altri di natura sociale e civile che potrebbero essere evocati, sono sufficienti a mantenere la questione meridionale nell'ambito di quelle che, avendo respiro nazionale, chiedono una doverosa assunzione di responsabilità diretta — programmatica e di controllo — dello Stato e dunque del Parlamento e del Governo.

È vero che gran parte di questa assunzione di responsabilità non può non riguardare l'apprezzamento globale della compatibilità meridionalistica delle principali politiche generali messe in opera a livello nazionale, ma è anche vero che essa si estende inevitabilmente alla finalizzazione e alla gestione della quota aggiuntiva di risorse finanziarie destinate in via straordinaria allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il permanere nell'ambito della responsabilità statale della gestione unitaria di queste risorse ha la sua giustificazione politica e giuridica proprio nel fatto che non si tratta tanto di impiegare mezzi aggiuntivi per incrementare la spesa ordinaria o straordinaria delle amministrazioni locali meridionali, quanto piuttosto, di amministrare disponibilità finanziarie tutte orientate alla soluzione di una questione nazionale, anzi, forse, della più importante delle questioni nazionali: quella della stessa unità ed omogeneità economica e sociale del Paese.

E, tuttavia, per quanto riguarda l'intervento straordinario e a parte le impostazioni

programmatiche che trovano il loro punto di coordinamento e di sintesi nel Programma triennale, la collocazione della responsabilità unitaria dello Stato essenzialmente finanziaria, se può apparire ad alcuni una « rinuncia » o almeno un « ritiro », è in effetti l'affermazione di una presenza « minima »: quella al di sotto della quale verrebbe meno ogni finalizzazione unitaria ed ogni verifica efficace, ma al di sopra della quale si correbbe il pericolo di perpetuare un regime speciale, derogatorio per il Mezzogiorno, nel quale sarebbero non sufficientemente valorizzate le molteplici e multiformi capacità tecniche, organizzative ed amministrative di cui lo Stato stesso dispone e di cui sono ora già ricche le istituzioni rappresentative della società meridionale.

I due poli, dunque, su cui si incentrano la dinamica e lo stesso equilibrio politico-organizzativo del nuovo intervento straordinario, sono dati da quello « finanziario » rappresentato dal Fondo e da quello progettuale-operativo rappresentato dall'insieme delle amministrazioni centrali e locali e da tutto il sistema imprenditoriale e produttivo operanti nel Mezzogiorno.

Questa dinamica e questo equilibrio, peraltro, non sono lasciati a se stessi; ma sono anzi sostenuti e guidati fondamentalmente dall'azione programmatica, d'indirizzo e di vigilanza che fa capo direttamente agli organi di governo, segnatamente il CIPE o il CIPI e il Ministro per gli interventi straordinari, a cui sono associate, con ruolo determinante d'impulso e di proposta, le Regioni meridionali. Da questo punto di vista il Programma triennale assume nel disegno legislativo un ruolo centrale. E non solo perchè attraverso di esso si scandisce l'articolazione temporale del nuovo intervento e se ne determina la modalità di svolgimento, ma perchè esso rappresenta il punto più alto di convergenza delle istituzioni di governo responsabili dell'azione di sviluppo, quelle centrali e quelle regionali.

Al Programma triennale, peraltro, è affidato il compito di realizzare la difficile mediazione tra la guida e il controllo unitari della destinazione delle risorse agli obiettivi prescelti e la decentralizzazione più ampia per

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la individuazione delle attività e delle iniziative più idonee e per la loro articolazione previsionale, progettuale, operativa e gestionale.

L'accesso al Fondo, del resto, non è affidato ad una semplice decisione discrezionale nella quale possano prevalere elementi di mera opportunità o di ripartizione particolare di risorse; esso viene invece subordinato ad un giudizio tecnico, economico e finanziario sulla base di criteri e parametri preordinati. In effetti, con le decisioni di programma a livello di governo e con gli *standards* e le procedure a livello di gestione, si può ottenere una griglia abbastanza forte e severa che depura il rapporto tra finanziatore e finanziato da tutti quegli elementi di arbitrarietà da una parte e d'improvvisazione dall'altra, che sono tutt'altro che infrequenti nei rapporti di tal genere.

Questo rinnovato schema operativo ricolloca di per sé, attribuendo loro un più incisivo ruolo, gli enti già collegati alla Cassa per il Mezzogiorno. Tali enti ora acquistano in modo più spiccato e chiaro una funzione promozionale e di assistenza: essi infatti, convenientemente riordinati sulla base dei criteri fissati nel disegno di legge, saranno più che nel passato direttamente collegati agli organi di governo per svolgere tutte quelle attività, verso il sistema delle imprese e l'insieme delle strutture interne alla società meridionale, capaci di coprire alcuni specifici *deficit* sul piano soprattutto della tecnologia e del *management* nelle attività produttive, nei servizi e nell'amministrazione; quei *deficit* che sono, tra l'altro, causa ed effetto insieme del divario economico e sociale e che debbono essere affrontati come una variabile strategia per il superamento del divario stesso.

In attuazione di questa impostazione politica generale, l'articolato del disegno di legge disciplina sostanzialmente:

- a) gli aspetti programmatici;
- b) la direzione politica e la vigilanza;
- c) il coordinamento;
- d) la strumentazione organizzativa;
- e) i contenuti dell'intervento, con particolare riguardo alle opere pubbliche, agli in-

centivi allo sviluppo economico (agricoltura, attività del terziario, l'avanzamento tecnologico, le agevolazioni per l'industria) e all'assistenza tecnica e formazione;

- f) il personale;
- g) i mezzi finanziari.

a) GLI ASPETTI PROGRAMMATICI

Circa gli aspetti programmatici va precisato che il disegno di legge ribadisce, con talune integrazioni e precisazioni (articolo 1), la disciplina prevista in materia dalla legge n. 651 del 1983 che ha dato una svolta significativa al sistema della programmazione dell'azione straordinaria nel Mezzogiorno, prevedendo un meccanismo che, basandosi sulle proposte delle Regioni meridionali, considera il Programma triennale quale punto di riferimento di tutta l'azione pubblica nel Mezzogiorno con indicazioni puntuali e dirette per l'intervento straordinario e indirettamente con precisazione di misure specifiche per il coordinamento degli interventi delle amministrazioni ordinarie, centrali e locali con quello straordinario.

La programmazione per il Mezzogiorno, strettamente collegata con la programmazione del bilancio statale e da aggiornare annualmente secondo il metodo della programmazione scorrevole, si salda poi con la programmazione nazionale, in quanto al CIPE è affidata la sua approvazione su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, rendendo in tal modo possibile l'inquadramento dell'azione per il Sud nel più ampio contesto della politica economica nazionale.

Resta ovviamente confermato il ruolo della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno e del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali attribuito dalla legge n. 651, nel senso di una partecipazione al processo di definizione preliminare del programma, che assume il preciso significato politico di un necessario e fecondo raccordo istituzionale.

Nello stesso articolo vengono opportunamente precisati, in armonia con l'articolo 1

della citata legge n. 651, il complesso delle azioni e delle attività che possono essere finanziate dal Programma, tutte preordinate in definitiva all'accrescimento dei livelli di produttività economica e di progresso sociale delle Regioni meridionali.

b) LA DIREZIONE POLITICA E LA VIGILANZA

Il disegno di legge sottolinea (articolo 5) il ruolo del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno quale responsabile, nell'ambito del Governo e nei confronti del Parlamento, dell'intervento straordinario e, quindi, del Fondo e degli enti preposti alla sua attuazione e, nello stesso tempo, portatore delle esigenze del Mezzogiorno nelle sedi decisionali di adozione delle politiche nazionali, generali e di settore.

Esercitando i poteri e le attribuzioni del vigente testo unico delle leggi sugli interventi straordinari e avvalendosi di uffici da lui dipendenti, che potranno provvedere nella nuova fase anche alle esigenze tecniche delle Regioni meridionali in materia di programmazione e di studi connessi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dovrà gestire il Programma triennale, sia nella fase di preparazione, curandone gli adempimenti e i rapporti indicati dalla legge n. 651 e dal presente disegno di legge, sia in quella di attuazione, attraverso un complesso di azioni e di iniziative che vanno dalla promozione dell'accordo di programma, all'esercizio diretto o indiretto di poteri sostitutivi, alla direzione complessiva dell'attività degli enti preposti alla promozione dello sviluppo.

Quanto sopra precisato porta a rilevare che il Ministro per il Mezzogiorno nella nuova fase dell'intervento costituirà l'elemento di congiunzione e di integrazione delle iniziative locali e statali, particolari e generali; l'organo di raccordo e di propulsione dell'intervento straordinario nel suo complesso.

c) IL COORDINAMENTO

Una delle carenze che hanno inciso negativamente sull'azione pubblica nel Mezzogiorno è stata determinata dalla mancanza

di un efficace coordinamento tra l'intervento straordinario e l'intervento di carattere ordinario svolto a vario titolo dalle Amministrazioni centrali e locali.

Il Programma triennale si propone di eliminare questo grave inconveniente che di fatto ha reso sostitutiva anziché aggiuntiva l'azione dello Stato nel Sud. Il disegno di legge conferma in proposito la normativa della legge n. 651 del 1983 che affida al Ministro per il Mezzogiorno il compito di formulare precise proposte al CIPE in sede di programma pluriennale per assicurare un efficace coordinamento di tutte le azioni pubbliche statali, locali e comunitarie dirette allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il disegno di legge all'articolo 1 rafforza questa esigenza di coordinamento prevedendo che le proposte al CIPE in materia di coordinamento di tutti gli interventi siano messe a punto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con l'organo responsabile della programmazione economica.

d) LA STRUMENTAZIONE ORGANIZZATIVA

Il nuovo intervento straordinario dovrà contare su di un apparato organizzativo agile ed efficiente che assicuri una puntuale attuazione del Programma, specie nella delicata fase iniziale di rodaggio del Fondo e di riordinamento degli enti di promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, secondo le indicazioni del presente disegno di legge.

Per questo motivo la struttura del Fondo nazionale viene configurata in modo tale che, nella sua complessa attività di finanziamento di tutte le attività indicate all'articolo 1, lettere a), b) e c), della legge n. 651, si avvalga delle più moderne tecniche di organizzazione e di gestione, con organismi di vertice altamente qualificati sul piano tecnico, amministrativo e finanziario e con personale di elevata competenza, specializzato, soprattutto, nei sistemi di analisi e valutazione di progetti infrastrutturali e produttivi (articolo 2).

In merito all'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale (articolo 3), si stabiliscono tutte quelle cautele idonee ad evitare gli in-

convenienti che si sono palesati nel corso della precedente attività di intervento straordinario: si precisa, ad esempio, che i progetti sulla base dei quali si formulano le domande di finanziamento debbono essere elaborati nel quadro di dettagliati studi di fattibilità, in modo che si proceda nell'ambito di previsioni finanziarie ed organizzative oltre che più realistiche più aderenti alle esigenze effettive e alle specifiche indicazioni di programma; così pure, si prevede l'opportunità di accompagnare allo studio di fattibilità, nel caso di una pluralità di soggetti interessati alla realizzazione del progetto di cui si chiede il finanziamento, un « accordo di programma » al fine di garantire un coordinato procedere nella realizzazione dell'intervento nel quadro dei molteplici adempimenti spettanti ai vari organi ed enti pubblici.

Altra questione di rilievo disciplinata nel primo titolo è quella del riordinamento degli enti già collegati alla Cassa per il Mezzogiorno. In particolare, ai fini di tale riordinamento, il Governo dovrà attenersi ad una serie di criteri indicati nell'articolo 4, adottando le conseguenti disposizioni anche in deroga alla legislazione vigente in materia. Per quanto riguarda l'ordinamento degli enti, si dovranno rendere più penetranti i poteri di indirizzo, di direttiva e di vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonchè disciplinare e rafforzare la loro struttura finanziaria anche mediante la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche, atti a sostenere l'efficacia e la continuità dell'azione pubblica.

Premesso che si dovrà assegnare un solo settore di competenza o di attività a ciascuno degli enti in esame, si stabilisce che la loro azione dovrà favorire lo sviluppo delle attività rivolte alla innovazione tecnologica e alla fornitura di servizi reali ai vari settori produttivi, assicurare — direttamente o indirettamente (anche mediante l'affidamento di parte dei compiti a gruppi di organismi specializzati) — la promozione e la assistenza tecnica a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali in materia di studi di fattibilità, programmazione economica, progettazione di

massima ed esecutiva, nonchè promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle che saranno finanziate attraverso il nuovo intervento straordinario.

Nel quadro degli strumenti che dovranno rendere più funzionale ed efficace il nuovo intervento straordinario viene previsto, come si è accennato, l'accordo di programma (articolo 6), il quale rappresenta una innovazione significativa che consente di affrontare e di risolvere preventivamente le gravi difficoltà e i conseguenti intralci e ritardi che si verificano nella realizzazione di un'azione programmata, quando questa richieda una molteplicità di interventi, contestuali o successivi.

In particolare, il disegno di legge prevede che, quando un intervento previsto nel Programma triennale richieda l'iniziativa di più soggetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e gli enti interessati possono promuovere la conclusione di un Accordo che — una volta definito — diviene un elemento imprescindibile della richiesta di finanziamenti rivolta al Fondo nazionale per lo sviluppo. Nell'Accordo si dovranno precisare, fra l'altro, i procedimenti di arbitraggio, nonchè gli interventi sostitutivi (nomina di Commissari straordinari o *ad acta*, esecuzioni in danno, eccetera) da attivare nel caso di eventuali inadempienze da parte dei soggetti partecipanti.

e) I CONTENUTI DELL'INTERVENTO

In armonia con le indicazioni riportate nell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, gli interventi si articolano in opere al servizio dello sviluppo e di attrezzatura del territorio, in promozione e incentivazione delle attività economiche ricomprese nella loro definizione più lata, ed agevolate anche dall'ausilio della fornitura di servizi qualificati per la produttività e l'ammodernamento tecnologico e gestionale, e nella assistenza tecnica e la formazione dei quadri.

Le opere pubbliche

Le opere pubbliche e le infrastrutture finanziate dal Fondo nazionale (articolo 3) saranno indicate dal Programma triennale nel-

l'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1 lettera a) della legge n. 651 del 1983.

Tale indicazione non consisterà in meri elenchi più o meno dettagliati di opere singole da realizzare, con conseguente riduzione del Programma ad un fatto puramente tecnico ed esecutivo, ma consisterà nella individuazione di complessi organici di opere tra loro interrelate e settorialmente finalizzate all'attrezzatura del territorio e al connesso sviluppo delle attività produttive.

Il Programma preciserà i soggetti pubblici e privati che potranno accedere ai finanziamenti, promuovendo e realizzando le opere, ferma restando la precisazione delle modalità sostitutive da prevedere secondo il dettato della citata legge n. 651.

Particolare rilievo assume il sistema di ammissione al finanziamento e di esecuzione che dovrà consentire massima rapidità nella realizzazione e massima economicità dei relativi costi.

Infatti, le opere saranno preventivamente valutate con parametri tecnici ed economici, ai quali tutti gli interventi devono essere obiettivamente sottoposti, e saranno soggette alle più idonee modalità attuative, sia perchè è richiesta l'inclusione in studi di fattibilità preliminari, sia per i sistemi di affidamento indicati. A tale ultimo riguardo si prevede un sistema di affidamento che, anche attraverso la corresponsione di compensi globali predeterminati, realizza una forfettizzazione degli oneri accessori (revisione prezzi, indennizzi per variabilità dei tempi esecutivi, o per riserve, ecc.) tale da consentire la eliminazione della massima parte dei costi aggiuntivi dei progetti di opere; costi aggiuntivi che in passato si sono registrati in misura molto elevata.

La indicazione preventiva, infine, dei soggetti abilitati alla gestione delle opere potrà assicurare una efficiente gestione delle stesse, evitando incertezze e ritardi che in passato hanno spesso compromesso irrimediabilmente la funzionalità delle opere realizzate.

Gli incentivi allo sviluppo economico

Maggior rilievo, quanto ai contenuti dell'intervento, viene dato, con gli articoli 7 e 8, alle agevolazioni alle attività produttive, ai servizi apprestabili per il loro insediamento ed il loro esercizio; materia, la prima, che viene aggiornata alla luce della rapida evoluzione dell'economia nazionale e meridionale in questi ultimi anni ed in relazione alla esperienza maturata con la applicazione della normativa vigente; e la seconda, quella dei servizi, del tutto innovativa con l'introduzione di agevolazioni tendenti a creare un ambiente idoneo ad iniziative produttive capaci di operare in regime di sempre maggiore competitività.

Anche se, per ragioni di sistematica, le agevolazioni vengono stabilite nei riguardi del settore dell'industria e delle attività strettamente connesse, le stesse agevolazioni hanno una ricaduta, diretta od indiretta, su tutto l'apparato produttivo, coinvolgendo quindi anche i settori agricolo, terziario, e turistico.

Si riconferma così una visione unitaria dello sviluppo economico, dalla quale non si può prescindere, attuando in tal modo una politica di organica valorizzazione di tutte le risorse — umane, naturali, tecnologiche — esistenti ed agendo sul territorio, armonicamente considerato per l'accrescimento della sua produttività e per il miglioramento della qualità della vita. Da questi criteri ci si è forse involontariamente distaccati talvolta in passato, dando un'enfasi monocorde al settore industriale, quasi come trascinatore di sviluppi collegati, ma non certo garantiti da analogie di misure e di provvidenze.

1) Agricoltura

L'agricoltura — che già riceve dalla legge n. 651 del 1983 una precisa priorità nella attuazione dei progetti regionali di sviluppo, che attingono per non meno del 15 per cento alle risorse complessive dei fondi straordinari — viene stimolata nella sua capacità produttiva dalle incentivazioni previste

dall'articolo 7 per il settore biotecnologico, per quello agro-alimentare e per gli impianti di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonchè per gli allevamenti zootecnici ed ittici a carattere intensivo-industriale. Anche la possibilità di creare impianti di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione concorre a sentite necessità delle produzioni di massa e di quelle qualificate dall'agricoltura meridionale.

Più consistenti e dirette sono le agevolazioni apprestabili come servizi, per l'impiego dei quali nel primo triennio è previsto (articolo 8) anche un contributo all'utente fino al 50 per cento del costo del servizio stesso: è esplicitata dal disegno di legge la locazione finanziaria, provvedimento da tempo invocato dagli operatori agricoli.

La vasta gamma di servizi, la cui individuazione è rinviata al CIPI, potrà, inoltre, certamente comprendere servizi di commercializzazione, sotto forma di credito, di campagne di penetrazione mercantile, di facilitazione all'introduzione di sistemi di trasporto non convenzionali, di organismi facilitanti l'aggregazione dell'offerta e il deflusso dei prodotti; così come i processi di innovazione tecnologica stimolati dalle misure previste dall'articolo 8 non si fermeranno alla soglia delle imprese agricole, visto che non sempre la dimensione aziendale è fattore condizionante, e considerato che molti processi di innovazione possono trovare — così come alcuni hanno trovato (vedi l'inaspettata uniformità della produzione orticola dovuta alla genetica ed alla selezione, nonchè alle coperture artificiali delle coltivazioni) — accogliimento e sede nelle piccole imprese, delle quali è costituita una stragrande parte dell'agricoltura meridionale, in numero di imprenditori e talora anche in percentuale di superficie interessata.

2) *Attività del terziario*

Analoghi effetti le misure proposte possono avere per il settore terziario, previste all'articolo 7 in forma diretta per il commercio, per il quale valgono le agevolazioni

sopra ricordate per lo stoccaggio e la lavorazione di materie prime, alle quali si aggiungono le agevolazioni ai centri commerciali all'ingrosso ed alla conservazione di merci semilavorate e di prodotti finiti. In forma indiretta agiscono gli incoraggiamenti fruibili dai servizi.

Anche il settore alberghiero potrà avvalersi dei servizi di informatica, indispensabili alla gestione organizzata (per i quali già sorgono spontanee e con enormi difficoltà alcune iniziative singole), essendo previste particolari agevolazioni (articolo 8).

Di per se stessa la costituzione di servizi non convenzionali è fonte di nuove attività e di occupazione qualificata ed addestrata e, quindi, prevalentemente giovanile. Si può facilmente prevedere inoltre che, se tali attività saranno governate da programmi di utilizzazione a costi contenuti e con bacini di utenza adeguati — ed in ciò dovrà porsi la massima efficienza degli organismi promotori e dello stesso Fondo che ne agevola la costituzione — la rete che ne risulterà coprirà gradualmente tutti i territori, generando attività indotte e miglioramenti occupazionali ed istituendo, grazie alla propria natura di neutralità obiettiva verso la personalità dell'utente, anche un diverso modo di intrattenere i rapporti interpersonali di affari, talora in qualche zona compromessi da devianti intromissioni illegali.

Di notevole interesse sono, infine, le agevolazioni proposte per i trasporti (articolo 8), sia includendo gli « interporti » tra gli impianti agevolati dalle misure applicabili per l'industria e rendendo quindi possibile una prima organizzazione intermodale dei trasporti, preliminare alla organica migliore attrezzatura della rete ferroviaria, sia intervenendo (articolo 9) direttamente sulla tariffazione dei trasporti, limitatamente a beni e prodotti finiti provenienti da imprese localizzate in Sardegna.

3) *L'avanzamento tecnologico*

Tutta la promozione dello sviluppo economico è sorretta dalla possibilità di allineare a moderne tecniche le produzioni con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguibili, inserendo anche processi di adeguamento per gli impianti esistenti, ed inoltre da una offerta di tecnologia esterna o messa a punto dalle stesse imprese. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono, quindi, comprese (articolo 7) quelle per brevetti e licenze di processo e di prodotto; per facilitare al massimo l'introduzione sia di organici processi che di parte di questi — come si usa ormai in tutti i sistemi industriali — è previsto (articolo 8) un fondo di rotazione presso gli istituti di credito speciale per mutui a ciò finalizzati, dai quali si estende il campo di applicazione ai programmi aziendali di ricerca applicata, e — peculiare nella legislazione straniera — alla innovazione organizzativa, commerciale, tecnica e manageriale delle aziende; nonchè, infine, ai progetti volti ad un uso razionale dell'energia e delle materie prime.

I centri di ricerca aziendale con strutture stabili sono ulteriormente facilitati nella loro costituzione e nel loro esercizio (articolo 8).

Viene infine soddisfatta (articolo 8) una pressante esigenza del Mezzogiorno di poter accedere al « fondo per l'innovazione tecnologica in settori peculiari della propria struttura produttiva »: l'agro-alimentare, i derivati dell'agricoltura, il tessile, il cuoio e le pelli, le calzature, l'abbigliamento; rendendosi così praticabile il trasferimento a scala industriale, mediante prototipi ed impianti pilota, di ritrovati che rimangono normalmente allo stato di studio teorico o di applicazione da laboratorio perchè non trovano la possibilità di una sperimentazione esterna finalizzata alla messa a punto dei processi. Significativa e ricca di promesse è a tale riguardo la situazione dei derivati agrumari, dei quali siamo rimasti solo produttori di greggio, pur avendo ricchezze di indicazioni sperimentali, arretrati a questo livello. Analoghi richiami possono farsi ai problemi di tipologie degli agro-alimentari, ai coloranti, sia in questa industria che nel tessile, alla introduzione di processi automatici per l'industria del cuoio e per il vestiario.

La strumentazione tecnologica, che informa ormai largamente i processi produttivi,

riceve da questi primi provvedimenti una sua capacità di penetrazione che è imposta dai rapidissimi mutamenti del progresso industriale e dall'accesa competizione che lo contraddistingue.

Una preclusione di tale tendenza vorrebbe dire l'arresto di una espansione di nuove iniziative e la obsolescenza di molte esistenti.

Si è detto, quindi, « primi provvedimenti », poichè anche la natura degli interventi va periodicamente adeguata alle pressioni dello scenario produttivo.

4) *Le agevolazioni per l'industria*

L'insieme delle provvidenze innanzi ricordate viene, prioritariamente stabilito per il settore industriale, quale quello più dinamico, a produttività più elevata, più capace di occupazione e indotto.

Vengono assimilati, ai fini agevolativi, al settore industriale (articolo 7), anche se non congenialmente trasformatori di materie prime, i servizi di informatica e telematica, le biotecnologie volte alla produzione agro-alimentare e farmaceutica, gli impianti di prima trasformazione dei prodotti agricoli, gli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti di potenza di cui alla legge n. 308 del 1982, l'estrazione di minerali utili dal fondo marino, nonchè — come si è detto — gli interporti, i centri commerciali all'ingrosso, le strutture di stoccaggio e di lavorazione delle materie prime, di semilavorati e prodotti finiti.

Si integra, in tal modo, oltre che la tipologia convenzionale dell'industria aggiungendovi attività aventi le stesse caratteristiche di automaticità e di organizzazione, anche il vuoto ora esistente nel contorno immediato della fase commerciale direttamente legata alla produzione, fase vitale per la localizzazione e la gestione degli impianti primari.

Mentre si ampliano i settori da incentivare (articolo 7), si rinvia all'esame del CIPI la revisione delle esclusioni e sospensioni di altre attività di dubbia convenienza e la determinazione dei settori meritevoli di miglioramento dell'incentivo.

Al CIPI medesimo è devoluto il compito dell'articolazione e della graduazione dei livelli di incentivazione, a seconda delle condizioni di sviluppo conseguito dalle diverse aree meridionali: articolazione e graduazione che possono conseguirsi con limitazione sia al solo finanziamento che al contributo in conto capitale.

Vengono soppressi il « parere di conformità » per gli impianti eccedenti alcuni limiti di investimento, così come le autorizzazioni per la localizzazione nel Mezzogiorno, di impianti industriali anche essi eccedenti determinati importi. Si tratta in sostanza di un notevole snellimento di procedure che consentirà agli operatori di accedere con maggiore rapidità ed efficacia ai benefici finanziari, determinando in definitiva una più celere espansione delle attività produttive.

Vengono considerevolmente sveltite le procedure di concessione delle agevolazioni; unificate le istruttorie, affidabili con convenzioni apposite anche agli Istituti di credito; confermata ed estesa a tutto il territorio meridionale l'anticipazione del contributo ed ammessa anche per i centri di ricerca; iscritte in apposito albo ed ampliate le facoltà delle società abilitate ad esercitare il *leasing* agevolato.

Una speciale promozione viene proposta per le imprese artigiane per la loro trasformazione in piccole imprese industriali, con investimenti fino a 2 miliardi, e ciò a mezzo di convenzioni che autorizzano gli Istituti meridionali di credito speciale e il sistema del medio credito a praticare finanziamenti agevolati dal Fondo (articolo 7).

Dei servizi, innanzi descritti, e da determinarsi dal CIPI usufruiscono naturalmente le industrie; a beneficio poi delle imprese che producono tali servizi vengono riconosciuti il *leasing* agevolato per macchinari ed apparecchiature ad elevata tecnologia e lo sgravio degli oneri sociali, quali già previsti nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (articolo 8).

Tutte le agevolazioni per l'ammodernamento tecnologico, la ricerca aziendale costituita da centri stabili e l'ammissione al fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, vengono specificamente applicate, queste ul-

time con un tasso di interesse pari al 36 per cento di quello di riferimento.

È previsto, comunque, un tetto massimo del 70 per cento del costo di investimento ammissibile alle agevolazioni, in esso compresi anche gli eventuali apporti dei regolamenti comunitari.

Assistenza tecnica e formazione

Sulla centralità del fattore umano e del ruolo determinante che esso svolge in ogni politica di sviluppo, il disegno di legge perfeziona ancora nell'articolo 1 i contenuti delle azioni nel settore dell'assistenza tecnica e della formazione.

Mentre la legge n. 651 del 1983 indicava, al punto c) del secondo comma dell'articolo 1, più onnicomprensivamente le « attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi della presente legge, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali », questo quadro viene meglio ora definito col tracciare (articolo 1, comma secondo) l'obiettivo del « potenziamento e riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche, formative ed amministrative ».

Confermata l'azione della formazione dei quadri, nella sua aderenza alle esigenze che si manifestano non solo nell'apparato produttivo, ma in quello amministrativo e gestionale-pubblico, l'articolo 1 in sostanza riafferma due principi:

1) che finalità prevalente è il miglioramento funzionale delle istituzioni locali, operanti nei vari settori dell'economia, della ricerca, dell'amministrazione;

2) che, sia pure concepita con una ispirazione unitaria, la formazione umana passa attraverso istituzioni decentrate e stabili, che ricevono e, nel contempo, riproducono iniziative formative.

Questa impostazione prelude ad un considerevole sviluppo delle attività di assistenza e formazione, via via consolidantisi presso istituzioni locali, e ad una diversificazione

delle tematiche oggetto delle azioni periferiche. Di qui l'esigenza di rafforzare la capacità di valutare armonicamente i progetti da finanziare onde imprimere uniformità tipologica e intensità, equamente distribuita tra i territori, all'azione sul fattore umano.

f) IL PERSONALE

Particolare attenzione è stata dedicata ai problemi che si sono posti, nella delicata materia del personale, in conseguenza della liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno (articolo 10).

In proposito l'esigenza di assicurare agli interessati il mantenimento del posto di lavoro è stata resa più evidente dalla necessità di evitare che venisse a disperdersi quel patrimonio di professionalità, di conoscenze e di esperienze formatosi e arricchitosi in tanti anni di attività svolta per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sopperisce a tale esigenza la previsione che il personale della cessata Cassa transiti, senza soluzione di continuità di rapporti giuridici ed economici, ai nuovi organismi dell'intervento straordinario, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti in via amministrativa.

Tali organismi, pertanto, si avvarranno dell'apporto di elementi già qualificati che potranno comunque partecipare ad appositi corsi di aggiornamento in relazione alla specificità del settore di attività degli organismi medesimi e al fine del conseguimento della massima produttività degli stessi.

In considerazione della plurisetorialità dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno e della conseguente varietà della qualificazione professionale dei relativi dipendenti, è prevista anche la possibilità del trasferimento, previo consenso degli stessi, alle amministrazioni dello Stato nonchè agli enti pubblici, anche territoriali, che ne facciano richiesta nei limiti dei rispettivi organismi.

Sono comunque garantiti al personale trasferito lo svolgimento, nella nuova destinazione, delle funzioni precedentemente svolte e la conservazione sia dell'anzianità di servizio maturata sia, a titolo di assegno perso-

nale pensionabile e riassorbibile, dell'eventuale maggiore trattamento economico fisso e continuativo.

g) I MEZZI FINANZIARI

La nuova fase dell'intervento straordinario richiede un massiccio impiego di risorse finanziarie che, oltre alla realizzazione di opere pubbliche, dovranno essere destinate, come si è detto, al potenziamento e allo sviluppo dell'apparato produttivo in tutti i settori di attività economica, nonchè delle istituzioni e degli apparati amministrativi locali, per rendere l'azione pubblica nel suo complesso più produttiva ed efficace. Si richiede ancora un significativo gesto di solidarietà della comunità nazionale che consenta alle popolazioni meridionali di raggiungere un elevato livello di produttività e di crescita economica e sociale.

Per evitare che tale sforzo sia progressivamente ridotto in relazione all'andamento dell'inflazione, si è ritenuto di agganciare di fatto lo stanziamento al prodotto interno lordo, disponendo di un cospicuo stanziamento per un periodo che si ritiene non debba essere inferiore a nove anni (articolo 1).

Ovviamente con tale stanziamento fissato complessivamente in 120 mila miliardi si dovrà far fronte anche agli oneri per il piano dell'occupazione giovanile e per lo sgravio degli oneri contributivi per i lavoratori occupati dalle imprese meridionali (articolo 12).

Onorevoli Senatori, nel concludere questa illustrazione delle disposizioni proposte all'approvazione del Parlamento, non si può non far cenno al grave e delicato problema delle opere, delle attività e delle iniziative che sono state già decise sul piano programmatico e soprattutto di quelle che sono ancora in fase più o meno avanzata di progettazione ed esecuzione nell'ambito della passata gestione della Cassa per il Mezzogiorno.

Come è noto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, che detta norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, prevede che il

Commissario liquidatore presenti entro il 31 ottobre 1984 un rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento straordinario. Sulla base di tale rapporto sarà possibile, in effetti, mettere a punto le misure idonee attraverso gli strumenti normativi e dispositivi all'uopo necessari, con il preciso intento, peraltro, di salvaguardare le superiori ragioni di funzionalità e di produttività della spesa pubblica, sia di quella già fatta, sia di quella che occorrerà affrontare per dare ad una tale massa di opere e di interventi il necessario sblocco sul piano, appunto, funzionale e produttivo.

Si tratta di assicurare un efficace raccordo tra l'azione svolta e il nuovo intervento, così come delineato dalla legge n. 651 del 1983 e dal presente disegno di legge.

In questa prospettiva si rende necessario definire con precisione tempi e modi di

chiusura dell'azione di liquidazione in senso stretto e, quindi, i poteri del Commissario liquidatore, i criteri e le modalità dei trasferimenti e di realizzazione delle opere che non rientrano più nella competenza dell'intervento straordinario, e assicurare attraverso il Programma triennale la continuità dell'azione straordinaria nel Mezzogiorno.

Ciò sarà possibile nella misura in cui il Parlamento esaminerà con la rapidità che la situazione richiede e con la contestualità necessaria sia il decreto-legge, che, come si è accennato, evita nella attuale fase di transizione l'interruzione dei flussi finanziari e l'abbassamento dei livelli occupazionali, sia il presente disegno di legge, che inaugura la nuova fase dell'azione meridionalistica con adeguati mezzi finanziari e con aggiornate metodologie e tecniche organizzative.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL
NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO****Art. 1.**

(Nuovo intervento straordinario e programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

Il nuovo intervento straordinario e aggiuntivo nel Mezzogiorno ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi.

Le attività e le iniziative che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in attuazione del programma triennale di sviluppo.

Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso determina le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge n. 651, i soggetti pubblici e privati beneficiari dei finanziamenti, le modalità sostitutive nel caso di carenza d'iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripar-

tisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo.

Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previste al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)

È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con personalità giuridica, sede in Roma e durata fino al 1994.

Il Fondo è destinato a promuovere le azioni per il superamento dei più gravi squilibri economici e sociali delle singole Regioni meridionali e una più accelerata integrazione del Mezzogiorno nel suo complesso nel resto del Paese, con particolare riguardo agli squilibri derivanti da una sottoccupazione strutturale soprattutto giovanile, dalle trasformazioni industriali e dalla insufficiente produttività dei diversi settori economici.

Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale per realizzare gli interventi e le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, previsti dal programma stesso.

Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che la esercita nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni indicati all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tal fine il Fondo fornisce un rapporto periodico al Ministro medesimo, sulle attività e sulle iniziative finanziate e in corso di finanziamento.

Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di lire 200 miliardi.

Sono organi del Fondo:

il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente, da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico n. 218 del 1978;

il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, composto da tre membri effettivi e tre supplenti di cui un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa, mentre gli altri membri sono nominati dal Ministro del tesoro e sono collocati fuori ruolo.

Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi e provvede al riscontro consuntivo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il conto consuntivo e relativi allegati redigendo apposita relazione la quale dovrà contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. Il collegio esercita la sua funzione a carattere continuativo e assiste alle riunioni del comitato di gestione.

Lo statuto, che dovrà disciplinare l'ordinamento del Fondo, le modalità del suo funzionamento e l'utilizzazione del personale, è deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal Fondo è regolato dalle norme di diritto privato e la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto

con il Ministro del tesoro, viene definita la disciplina regolamentare riguardante il bilancio del Fondo, tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 25 e dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il bilancio annuale del Fondo, unitamente alle relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, e lo presenta al Parlamento.

Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza, può revocare in tutto o in parte i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale.

Art. 3.

(Accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale)

Le domande di finanziamento sono presentate al Fondo sulla base di progetti elaborati nel quadro di dettagliati studi di fattibilità che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione ed eventualmente essere accompagnati, quando vi sia una pluralità di soggetti interessati, dagli accordi di programma di cui all'articolo 6 stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti e della verifica della loro coerenza con gli obiettivi del programma triennale, i progetti stessi sono sottoposti all'esame tecnico, economico e finanziario da parte del Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa, sulla base di criteri e parametri prefissati.

Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra

l'altro, sono determinati i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, prevedendo, comunque, in conformità delle indicazioni del programma triennale per quanto riguarda in particolare le opere, la completezza delle progettazioni e la celerità della esecuzione dei lavori, in special modo attraverso il sistema dell'appalto omnicomprensivo con compensi globali predeterminati, nonchè il più idoneo passaggio dalla fase di esecuzione a quella di gestione, con l'individuazione dei soggetti destinatari e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

Art. 4.

*(Enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, il Governo, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adotta disposizioni, anche in deroga alla legislazione vigente in materia, per il riordinamento degli enti già collegati alla Cassa per il Mezzogiorno in conformità dei seguenti criteri:

assegnare un solo settore di competenza e di attività a ciascuno degli enti;

disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche;

favorire lo sviluppo delle attività rivolte alla innovazione tecnologica e alla fornitura di servizi reali ai vari settori produttivi;

assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e la assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali;

rendere più penetranti i poteri di indirizzo, di direttiva e di vigilanza nei confronti degli enti;

promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica, avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa.

Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti concorrono, oltre il Fondo, gli istituti di credito speciale ed ordinario, nazionali e locali, amministrazioni ed enti pubblici centrali e locali e tutti gli altri organismi che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

Art. 5.

(Poteri del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

Alla formulazione delle proposte di programma, all'indirizzo e al coordinamento dell'intervento straordinario con gli altri interventi pubblici, alla verifica di coerenza programmatica dell'attuazione del programma triennale, alla vigilanza sul Fondo nazionale e sugli enti di cui all'articolo 4 provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vigilando altresì sull'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma.

Per l'espletamento delle predette attività il Ministro si avvale degli uffici posti alle sue dipendenze, nel cui ambito provvede in particolare agli adempimenti relativi a studi, ricerche, indagini, anche a favore delle Regioni meridionali, connessi alla predisposizione e all'aggiornamento del programma triennale.

Ai fini del coordinamento tra gli interventi realizzati con la quota destinata alle Regioni meridionali per i programmi regionali di sviluppo, le Regioni comunicano periodicamente al Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi stessi.

Art. 6.

(Accordo di programma)

Per interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti e amministrazioni pubbliche, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e gli enti interessati possono promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, i pareri e i nulla osta di cui all'articolo 82, nonché le concessioni edilizie.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti o di oggettiva difficoltà di attuazione, adotta o promuove tutti i provvedimenti necessari

per la realizzazione dell'iniziativa ivi compresa la nomina di commissari straordinari. In mancanza di tali provvedimenti si procede alla revoca parziale o totale del finanziamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 7.

(Incentivi finanziari per l'industria, l'artigianato e il commercio)

I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estesi alle imprese operanti nei settori dei servizi di informatica, di telematica, delle biotecnologie nel settore agro-alimentare e farmaceutico, nonchè nei settori dei prodotti di prima trasformazione agricola e degli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nei settori della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e alle imprese che realizzano iniziative integrate, con componenti produttive fisse e mobili, di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali del fondo marino; nonchè alle imprese che realizzino interporti, centri commerciali all'ingrosso, strutture commerciali per lo stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione degli esercizi di vendita diretta al pubblico. Tali agevolazioni sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi. Il limite previsto dall'articolo 63 dello stesso

testo unico per la concessione del finanziamento agevolato è elevato a 60 miliardi di lire.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 69 del testo unico medesimo, all'aggiornamento sia dei settori da escludere o sospendere temporaneamente dalle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69, sia dei settori ai quali riconoscere le maggiorazioni dei contributi, nonchè all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico a seconda delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale. Tale articolazione può anche prevedere la limitazione delle agevolazioni al solo finanziamento a tasso agevolato o al solo contributo in conto capitale in relazione alle condizioni di sviluppo delle aree meridionali e alla tipologia degli investimenti.

Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico medesimo provvede il Fondo nazionale. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del testo unico medesimo e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse. L'applicazione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 80 del citato testo unico è sospesa per un triennio, anche per le iniziative alle quali sono state già concesse le agevolazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno ad affidare l'espletamento dell'istruttoria e l'erogazione dei contributi per i programmi di investimento relativi alle iniziative di cui al primo comma ad istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, sulla base di apposite convenzioni.

L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico n. 218.

La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del testo unico n. 218 del 1978, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale presso il Fondo nazionale da istituire con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli istituti meridionali di credito speciale, l'Istituto di medio credito centrale e gli istituti regionali di medio credito costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, sono autorizzati a stipulare convenzioni con il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno per usufruire di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti agevolati in favore delle iniziative industriali promosse dalle imprese artigiane di cui all'articolo 69, secondo comma, del testo unico citato, il cui limite di investimenti fissi è elevato a due miliardi di lire.

Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata definita la istruttoria con delibera dell'istituto di credito, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

Art. 8.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)

Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li producono le seguenti agevolazioni: locazione finanziaria agevolata di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico n. 218 del 1978 per le apparecchiature e i macchinari di elevato contenuto tecnologico e sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico n. 218 e successive modificazioni.

Alle piccole e medie imprese industriali, agricole, commerciali e turistiche ed a quelle artigiane, localizzate nei territori meridionali che acquisiscono i predetti servizi, è riconosciuto per un triennio un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

È costituito, presso ciascun istituto meridionale di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le agevolazioni creditizie di cui sopra sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti sopra indicati e comunque non oltre il 70 per cento.

Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al quarto comma, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del testo unico n. 218 del 1978, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 del testo unico n. 218 del 1978.

Gli interventi del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi alle imprese meridionali, con stabilimenti localizzati nei territori meridionali, operanti nel settore dell'industria alimentare, della produzione di derivati dalla agricoltura, dell'industria tessile, della pelle, del cuoio, delle calzature e del vestiario ed abbigliamento.

Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del predetto fondo che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge n. 46 del 1982 è integrato da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 7 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 70 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il su-

peramento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 7 e al presente articolo sono concesse alle iniziative per le quali la relativa domanda sia stata presentata successivamente al 31 luglio 1984.

Art. 9.

(Agevolazioni tariffarie e riserva di forniture e lavorazioni)

Limitatamente alle imprese localizzate in Sardegna è concesso a carico del Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna. Analogo contributo è riconosciuto per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese localizzate in Sardegna.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al precedente comma.

Le imprese che comunque eseguono opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per una quota pari ad almeno il 40 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

Art. 10.

(Disposizioni riguardanti il personale)

Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, mantenuto in servizio nell'ambito della gestione di liquidazione, è trasferito senza soluzione di continuità giuridica ed economica negli organismi dell'intervento straordinario previsti dalla presente legge, anche per le esigenze degli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il trasferimento ha luogo con i criteri e le modalità fissati dal Ministro stesso, tenuto conto delle esigenze di funzionalità, efficienza ed economicità di gestione dei predetti organismi, oltre che delle professionalità acquisite dal personale e nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento a tale data.

Al fine di garantire la massima produttività ed efficienza degli organismi ai quali il predetto personale viene trasferito, saranno istituiti appositi corsi di riqualificazione e di aggiornamento sulla base di criteri e modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il trasferimento, con il consenso degli interessati, può altresì essere disposto anche presso le amministrazioni dello Stato nonché presso enti autonomi territoriali o altri enti pubblici su richiesta dei predetti enti, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti. Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle esigenze funzionali delle amministrazioni od enti di destinazione.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Il personale è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 del citato testo unico, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del Fondo medesimo.

A partire dall'esercizio finanziario 1986, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonchè del-

le aziende ed amministrazioni autonome, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva di cui all'articolo 107 del citato testo unico n. 218 del 1978 per l'importo da definirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, nel quale sono illustrate le modalità con le quali ha operato la riserva di cui al presente articolo, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza, sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

Il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.

Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del testo unico citato è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, primo comma, della presente

legge, è comprensivo del fabbisogno connesso allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Del predetto apporto la quota relativa al triennio 1985-1987 è determinata in lire 30.000 miliardi, comprensiva, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La maggiore somma di lire 20.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1987 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote sono determinate in lire 3.900 miliardi per l'anno 1985, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1986 e in lire 10.100 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno per il triennio 1985-1987.

La legge finanziaria stabilisce gli stanziamenti da iscrivere per gli anni successivi.

Le somme di cui al precedente primo comma, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di cui al precedente articolo 2 per essere utilizzato, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità di quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi aggiornamenti annuali.

La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

All'onere di lire 20.000 miliardi di cui al precedente primo comma, derivante dall'ap-

plicazione della presente legge negli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Nuovi interventi straordinari nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.